

Grammatica del diritto: *Are Words Enough?**

Claudia Stancati**

English title: Grammar of the law: Are words enough?

Abstract: The notion of “grammar of the law” is presented as irreducibly plural, as is also shown by the ancient comparison between law and language, which has developed along multiple lines that can be traced back to different theoretical positions. The nature of normative language and juridical language, articulated in different orders, mainly written but not only, involves various possible meanings of juridical grammar analyzed above all in the thought of Italian authors such as Pugliatti, Scarpelli, Bobbio.

Keywords: Grammar; Law; Jurisprudence; Performative Act; Technical Language.

1. *Una nozione plurale*

Prendendo in esame una nozione non linguistica di grammatica, ossia la grammatica del diritto, ci si trova immediatamente a misurarsi con una situazione in cui, a fronte di grammatiche regolari e definite come in ambito informatico, è proprio dall’ambito linguistico che emerge una insopprimibile polisemicità di questo termine. Secondo il *Dictionnaire de la linguistique* di Mounin (1974: 157) per ogni *état de langue* la grammatica comprende una descrizione e un insieme di regole prescrittive, nel *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage* (Ducrot-Todorov, 1972) la grammatica è innanzitutto uno dei tre ambiti tradizionali di descrizione di una lingua

* Questa frase si riferisce al fatto che le sentenze della corte suprema USA sono generalmente espresse solo in parole scritte rifiutando le integrazioni visuali o da altri tipi di media.

** Università della Calabria. E-mail: claudia.stancati@unical.it.

accanto ai mezzi materiali di espressione (pronuncia e scrittura) e al lessico o dizionario. Ogni possibile partizione e definizione ha subito critiche e modificazioni di ogni tipo man mano che le scienze del linguaggio si sono costituite sul piano epistemologico, si sono specializzate sul piano disciplinare e si sono divise a seconda dell'impianto e delle scelte teoriche di fondo. Quindi quella scomposizione lineare della catena (parlata) in frasi e delle frasi stesse in parole che sembra assicurare alla grammatica maneggevolezza didattica e scientifica ha un valore essenziale ma certo non assoluto, anche se, come scrive Sylvain Auroux (1992: 581), «*parmi toutes les disciplines scientifiques, la grammaire est sans doute celle qui possède le vocabulaire théorique propre le plus stable et le plus ancien : il s'agit des catégories grammaticales, et plus spécialement, des classes de mots ou parties du discours*».

La nozione di "grammatica del diritto" che prenderemo qui in considerazione ha un particolare interesse perché il diritto non solo si serve della lingua ma, per molti, «è linguaggio e linguaggio soltanto» (Conte, 1962: 192), al punto che il paragone antico tra diritto e linguaggio, che, come vedremo, si è svolto lungo molteplici direttrici, costituisce, come scrive anche Mortara Garavelli (2001: 4 n. 4), un «tema basilare di riflessioni e di elaborazioni teoriche divergenti in scuole diverse di filosofia del diritto»¹. Del rapporto tra diritto e linguaggio Paolo Di Lucia ha tracciato una mappa a partire da tre opposizioni fondamentali che, oltre ad esprimere orientamenti teorici sulla natura del diritto, determinano diversi usi della grammaticalità e di alcuni suoi cardini fondamentali (Di Lucia, in Scarpelli-Di Lucia, 1994: 9-23)¹. Si tratta della opposizione tra la comparazione tra diritto e linguaggio *versus* la concezione del diritto come linguaggio; di quella tra teoria della linguisticità del diritto opposta alla teoria della linguisticità della norma; infine della contrapposizione tra ontologia del normativo e semiotica del normativo.

¹ Ovviamente i giuristi e i filosofi del diritto qui chiamati in causa verranno analizzati solo sotto il profilo del tipo di "grammatica del diritto" che propongono senza entrare minimamente in altre questioni.

2. Certa et solemnia verba

La prima opposizione individuata da Di Lucia caratterizza la scuola storica del diritto da un lato e l'istituzionalismo linguistico dall'altro. In effetti una delle formulazioni più celebri del parallelismo tra diritto e linguaggio risale a von Savigny (1814/1982) per il quale lingua, diritto e costume sono realtà inscindibili che emergono da una preistoria "muta" (Sacco, 1993) obbedendo alla medesima legge di necessità². Per la loro stabile organizzazione questi fenomeni hanno bisogno di una manifestazione materiale che per la lingua è l'uso costante e ininterrotto, per il diritto la costituzione di un'autorità pubblica visibile e dei principi dichiarati, tramandati per iscritto e oralmente. Si tratta di forme di organizzazione che presuppongono una capacità di astrazione che manca nei tempi primitivi in cui è sostituita da

atti simbolici dove i rapporti giuridici nascono o declinano. È l'evidenza concreta di questi atti che dà al diritto una forma stabile e determinata (...) Questi atti formali possono essere considerati la vera grammatica del diritto in quel periodo, ed è molto significativo il fatto che l'attività principale degli antichi giuristi romani consistesse nella tutela e nell'esatta applicazione di essi (Savigny, 1982/1814: 181).

Vicino alle idee dei suoi amici Grimm, che come lui usano la locuzione *grammatica del diritto*, Savigny è interessato a ricavare dal linguaggio un modello di sviluppo giuridico proprio di ogni nazione contro l'arbitrarismo del codice, poiché il diritto, come ogni lingua, non può essere inventato. Fin dalle prime occorrenze l'espressione connota da un lato gli elementi basilari fondamentali della costruzione del sistema giuridico (appunto le parti di questo tipo di discorso) e, dall'altro lato, il sistema, l'insieme delle regole prescrittive e lo studio di questi aspetti a diversi livelli. Il parallelo tra giurista e grammatico diventa così un *topos* per gli esponenti della scuola storica e non solo.

Nella tradizione italiana il paragone ha avuto notevole fortuna in autori diversi per impostazione teorica dal naturalismo di Augusto Gaudenzi, fino a tutta la ricca corrente dell'istituzionalismo (Stancati, 2012, 2017). Secondo Alessandro Levi (1957), grammatico e giurista devono schematizzare la fluida varietà dei fenomeni storici

² L'espressione *juristische Grammatik* è usata anche da Jhering (1852-1865 I: 2).

cui si applica la loro attività, riportare ad unità presupposta norme poste o create dall'uso agendo in modo tanto nomografico che nomotetico, seguendo su questo punto Eckstein (1928). In questo studio teorico di diritto e linguaggio si parte da elementi essenziali che possono essere considerati gli elementi del negozio per la giurisprudenza e le parti del discorso per la grammatica, veri e propri *generalia* che servono per ogni ulteriore costruzione.

La comparazione di linguaggio e diritto mette in valore gli aspetti strutturali e di sistema per cui tanto gli elementi di un'organizzazione giuridica (comportamenti, consuetudini, definizioni, istituti, norme, ecc.), quanto il fatto che gli elementi di una lingua ricevono una adeguata valutazione e sono compresi non solo isolatamente ma anche all'interno del *sistema* che essi compongono. Il *sistema* diventa una nozione centrale per l'istituzionalismo espresso durante il Novecento in Italia da linguisti e filologi, filosofi e giuristi, fra i molti: Santi Romano, Piovani, Devoto o Nencioni per il quale, in particolare, l'istituzione è un ordine di cose primario e costitutivo della socialità umana qualcosa di più di un codice segnico. L'ordinamento giuridico non si presenta come un complesso di prescrizioni sciolte ma come un sistema di istituti, per questa ragione, la nozione di "istituto", per alcuni, e di "istituzione" per altri, è il luogo teorico in cui meglio si può comprendere e definire la formazione delle regolarità, delle convenzioni, e delle norme e la dialettica di individuale e sociale in questo processo che è innanzitutto un processo di comunicazione (Stancati, 2017).

Per il nostro tema ci sembra particolarmente rilevante Salvatore Pugliatti, di cui prenderemo qui in esame i saggi raccolti in *Grammatica e diritto* (1978). Egli supera l'istituzionalismo per una concezione normativa del diritto come sistema logico-formale, ma coniuga lo studio teorico del diritto con una prospettiva storica e lo colloca al crocevia di fecondi rapporti interdisciplinari con le scienze della natura, la matematica e la logica, la filosofia e la linguistica. Nel saggio *Sistema grammaticale e sistema giuridico* (Pugliatti, 1978: 3-75) Pugliatti distingue innanzitutto tra grammatica come struttura grammaticale del discorso e come «disciplina grammaticale che noi consideriamo comprensivamente come grammatica e sintassi» (1978: 4, n. 5)³ e simmetricamente separa il diritto come

³ Si veda anche il saggio *Spunti metodologici* (Pugliatti, 1978: 217-248).

fenomeno e la scienza giuridica. Pugliatti ripercorre l'intreccio della riflessione tra lingua e diritto nel pensiero europeo⁴ per spiegare la concezione "giuridica" cui la grammatica attinge quel compito normativo di cui non si libererà mai del tutto e che è divenuta un luogo comune (Pugliatti, 1978: 3-4, n. 4). A suo avviso, benché esistano realizzazioni incoscienti di grammatica e diritto e quindi l'osservanza delle regole possa essere del tutto irriflessa,

quando già esiste un sistema di modelli linguistici ed espressivi, nasce la necessità della congruenza col sistema stesso del comportamento dei consoci. E nel contempo la possibilità di rilevare errori e violazioni, che si rappresentano al grammatico e al giurista come disvalori, i quali meritano disapprovazioni o sanzioni (Pugliatti, 1978: 55).

Grammatica e giurisprudenza hanno perciò non solo funzione didattica ma di protezione del sistema da ciò che distruggerebbe lo stesso strumento, ossia dalla Babele nel primo caso e dall'anarchia nel secondo (*ibid.*). Come rileva Pugliatti, nella conclusione del suo saggio, tutti i soggetti partecipanti al processo si servono dello strumento linguistico

la lingua del diritto, piegata a esigenze particolari presenta sue peculiarità, specialmente lessicali, per cui acquista a volte il carattere di un gergo, e in genere di una lingua particolare. Non si tratta però di una lingua formalizzata come quella della matematica, e cioè di una lingua *artificiale*, bensì della lingua naturale col suo retaggio di alternative strutturali (indeterminatezza, ambiguità, polisemia) o funzionali (momento emotivo o suggestivo; orientamento descrittivo o prescrittivo) che rendono difficile l'interpretazione, specialmente fuori di un contesto determinato. Naturalmente i termini di gergo, quelli che, comunque, hanno un carattere tecnico, quelli che sono il prodotto di definizioni legali, cioè autoritative, presentano margini più ristretti e linee più rigide che agevolano l'opera dell'interprete o ne limitano la libertà (ivi: 74-75).

Per Pugliatti lessico e sistema sono gli elementi della scienza giuridica. Le definizioni che si risolvono in descrizioni sintetiche di concetti cui corrispondono nomi sono la base di ogni scienza, così come la determinazione rigorosa del significato dei termini tecnici come chiarisce in *Spunti metodologici*:

⁴ A partire dal *Cratilo* platonico fino ai testi a lui contemporanei utilizzando testi giuridici e testi e concetti dei maggiori linguisti con una tale ricchezza e profondità che è impossibile qui darne conto.

nel campo della scienza giuridica le definizioni hanno per oggetto *modelli* di comportamenti umani e di fatti o fenomeni, o in genere di oggetti o entità direttamente e indirettamente riferibili e riconducibili a fini o interessi umani giuridicamente rilevanti: in modo particolare a *fatti* assunti come antecedente di *effetti giuridici* determinati (*fattispecie astratte*). Si tratta di descrizioni riferentisi a tipizzazioni che l'esperienza riscontra nella realtà sociale (ivi: 235)

dedotte da norme o formulate in norme. Simmetricamente la nozione di sistema è uno degli elementi più importanti del rapporto che Pugliatti istituisce tra linguistica e giurisprudenza, compreso e illustrato utilizzando i termini saussuriani *langue/parole* e sincronia/diacronia: «sistema e continuità sono una cosa sola, poiché il sistema può essere tale soltanto se dinamico, se costruito sul fattore tempo; e la continuità, allora, non è che l'espressione di codesto sistema» (ivi: 85)⁵.

Rispetto alle strade che abbiamo cercato di tracciare occorre ricordare due grandi giuristi francesi per l'attenzione che dedicarono al linguaggio giuridico e per la vasta influenza che essi esercitano in campo epistemologico anche oltre l'ambito del diritto: François Géný e Jean Ray, attivi all'epoca in cui nel grande movimento della classificazione delle scienze in cui, la giurisprudenza al contrario di altre scienze che hanno un oggetto naturale si rivela come un discorso su un altro discorso.

François Géný presenta il diritto come un'opera letteraria *sui generis* orientata a determinare l'agire dei destinatari, in cui oltre a vigilare su ordine e chiarezza, i termini vanno posti *ne varietur* (Géný, 1921 III: 463) e le costruzioni grammaticali e sintattiche devono chiudere le maglie del testo. Il giudizio ipotetico sotteso deve lasciare un legame stretto tra le proposizioni che esprimono pari dipendenza. Come scrive Géný «le langage nous apparaît (...) comme l'instrument le plus indispensable de mise à effet des éléments substantiels du droit, à tel point que, prise dans son ensemble, la technique juridique aboutisse, pour la plus grande part, à une question de terminologie» (ivi: 463).

Jean Ray allievo di Durkheim ed esponente dell'istituzionalismo lavora sulla struttura logica del codice civile francese (Ray, 1926)

⁵ Come chiarisce nel saggio su *Continuo e discontinuo del diritto* (Pugliatti, 1978: 77-100), aggiungendo che i destinatari stessi della norma possono mantenerlo, modificarlo o sopprimerlo per via di un procedimento costituzionale o in modo rivoluzionario.

e analizza, tra l'altro, le forme grammaticali che esprimono il comando: il futuro equivalente all'imperativo, l'uso di locuzioni quali: "essere tenuto", "bisogna", "obbligare", "obbligarsi", "essere obbligato", "dovere", "essere soggetto" e l'uso di aggettivi la cui terminazione implica l'idea di obbligo come "esecutivo", "responsabile" ecc. Sforzandosi di utilizzare le stesse categorie e lo stesso schema del mondo del sapere per quello dell'azione Ray esamina per esempio le forme linguistiche del comando negativo e di ciò che è permesso, riportandole in modo simmetrico alle proposizioni modali: necessità, impossibilità, possibilità e contingenza.

3. *Le norme giuridiche: semantica, sintassi e pragmatica*

Una seconda prospettiva possibile del rapporto tra diritto e linguaggio attraversa le diverse concezioni della filosofia analitica del diritto. Ovviamente i giuristi di questo orientamento, a partire dagli anni Quaranta del Novecento si richiamano ai temi e ai testi fondamentali della filosofia analitica generale e ne seguono e ricalcano in parte le divisioni, anche se le loro concezioni a volte sono state elaborate in autonomia dal *linguistic turn*, o addirittura, come nel caso italiano, i giuristi hanno fatto da apripista all'introduzione della corrente analitica nella filosofia italiana. Le norme giuridiche, la loro peculiare esistenza "qualificata" nel quadro più generale delle regole e dell'agire, la loro validità e l'analisi del linguaggio applicata ad oggetti già linguistici, la semantica di nozioni normative che sembrano essere prive di riferimento e soprattutto di un riferimento empirico, l'analisi del vocabolario deontico sono soltanto alcune tra le molte traiettorie che portano giuristi e filosofi del diritto di orientamento analitico a incrociare la nozione di "grammatica". Sicuramente la *Theory of Signs* (1938) di Morris, la teoria dei performativi di Austin e il lavoro di Benveniste hanno un posto di rilievo all'interno di questi incroci, citeremo qui alcuni dei molti esempi possibili.

Felix Oppenheim ritiene di dover dimostrare che il diritto è un linguaggio prima di poter applicare agli enunciati giuridici le categorie di Morris (Oppenheim, 1944: 77). Rispetto ad una comunità linguistica storicamente data, il diritto costituisce una *class of sentences* che si può analizzare in modi complementari ossia storico-empirico o in prospettiva logica. Se gli enunciati dichiarativi sono

veri o falsi, quelli imperativi sono soggetti a un giudizio di validità e correttezza e in questo caso implicano una sintattica e una pragmatica. Adolf Reinach prima (1913) e poi Herbert Spiegelberg hanno indagato la natura delle norme e delle statuizioni intese come atti sociali con particolare attenzione alla loro formulazione linguistica: «alcune lingue – scrive Spiegelberg – hanno sviluppato una forma grammaticale tipica (anche se non sempre obbligatoria) per esprimere la statuizione legislativa [...] Questa forma grammaticale diverge chiaramente dalla forma grammaticale tipica del comando (la seconda persona dell'imperativo)» (Spiegelberg, 1935: 11)⁶.

Émile Benveniste nel saggio *La filosofia analitica e il linguaggio* mostra la concreta applicazione di specifiche categorie grammaticali agli enunciati esecutivi. Questo tipo di enunciati richiede un verbo dichiarativo-ingiuntivo alla prima persona presente oppure un verbo con un complemento diretto e un termine predicato, ma sono possibili anche l'uso della terza persona, oppure obbligazioni relative al parlante ecc. Tali enunciati, implicitamente attribuiti all'autorità abilitata a produrli se il *dictum* è pubblicato in una raccolta ufficiale, devono essere atto e non solo parola. L'enunciato esecutivo denomina l'atto eseguito, la dichiarazione esecutiva e il suo esecutore. Non è necessario l'uso dell'imperativo poiché non è un tempo verbale, non ha demarcatore temporale o referenza personale e potrebbe essere sostituito da un gesto e perdere la linguisticità. La condizione essenziale, infatti, sta nell'essere quell'enunciato un atto compiuto da un locutore abilitato a proferire quel discorso:

Al di fuori delle circostanze che lo rendono esecutivo, un tale enunciato non è più niente. Chiunque può gridare in piazza: «io decreto la mobilitazione generale». Non potendo essere atto in mancanza dell'autorità richiesta, l'argomento resta solo parola; si riduce a un vano clamore, bambinata o demenza. Un enunciato esecutivo che non sia atto non esiste. Non ha esistenza che come atto d'autorità (Benveniste, 1971/1963: 326).

Un posto importante tra i pensatori di orientamento analitico che hanno riflettuto sulla grammatica del diritto spetta a Uberto Scarpelli e Norberto Bobbio. Scarpelli parte dalla distinzione tra

⁶ Spiegelberg ricorda come esempio della terza persona dell'imperativo il greco διδότης o il latino *anathema sit*, che non sono congiuntivi esortativi ma congiuntivi costitutivi, o il fatto che l'imperativo futuro è la forma appropriata alla statuizione; *fraude esto* o *dis sacer esto*, *ita jus esto* infatti non sono comandi. Si veda anche Reinach (1990/1913).

semantica descrittiva e normativa, tra funzione frastica e neustica. Pur rifiutando un avvicinamento del linguaggio giuridico al linguaggio comune, come quello proposto da Carnelutti, ritiene che coerenza sintattica e opportunità funzionale non possono essere i soli criteri di verità nel diritto e che la struttura logica della norma per assumere la forma “se x allora y” deve poter mettere tra parentesi lo scopo, ma è consapevole che alcuni settori giuridici, come il diritto soggettivo, si collocano di necessità in un orizzonte teleologico (Scarpelli, 1992). Le controversie che si determinano nella giurisprudenza, conclude Scarpelli, sono spesso linguistiche e sono relative a punti di riferimento diversi come il positivo e il negativo di una foto, la grammatica del diritto cui appellarsi è nella sua accezione l'insieme delle regole dell'uso delle parole assunte come segno della situazione di uomini e cose.

La nozione di grammatica del diritto usata da Scarpelli è molto vicina a quella di Bobbio (1994/1950) secondo il quale le proposizioni normative essendo regole di un comportamento futuro e non rappresentazioni di un evento accaduto non sono vere nel senso di verificabili ma la loro verità è la corrispondenza a principi etici accolti come regolativi in una determinata società. La giurisprudenza, tranne forse la teoria generale, non è scienza formale, il suo oggetto non è la forma di ogni possibile discorso bensì è la fattispecie. In un sistema fondato sulla norma il giurista lavora sul linguaggio del legislatore per renderlo rigoroso, completo e sistematico. Le dispute non sono tra vero e falso ma tra diverse regole per l'uso della parola, il giurista quindi non deve spingersi oltre il linguaggio a cose che se non sono esprimibili in segni sono fuori da ogni sistema scientifico. Il giurista deve svolgere «una critica delle regole logico-grammaticali di cui l'avversario si vale per la sua ricerca» (Bobbio, 1994/1950: 100), deve sforzarsi di determinare il significato di parole e gruppi di parole usando l'interpretazione storica o quella sistematica a seconda dei casi

anche l'interpretazione dell'intenzione che ormai abitualmente si chiama logica, è una interpretazione grammaticale, dato che il giurista in questa sua prima fase di ricerca non fa che fissare, con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, e che non possono essere che mezzi linguistici, le regole d'uso delle parole adoperate, o, come si dice con un'espressione ormai corrente nell'uso dei positivisti logici, la grammatica di quel particolare linguaggio che è il linguaggio di quel particolare legislatore (Bobbio, 1994/1950: 102).

Il legislatore non trae dalla proposizione espressa tutte le conseguenze normative da essa ricavabili mediante la combinazione in base alle regole di trasformazione ammesse come lecite; in questo preciso senso il linguaggio del legislatore può essere completato ed è questo per Bobbio il secondo momento dell'indagine giuridica, terreno del completamento, ossia della interpretazione estensiva, è quello proprio del giurista. Non si tratta solo di una applicazione di regole d'uso ma poiché lo sviluppo avviene usando solo le regole costitutive che lo governano possiamo parlare per il diritto di lingua chiusa come nel caso della matematica (nonostante esistano lacune e antinomie) perché è proprio la regola di chiusura ciò che rende un insieme di proposizioni un ordinamento.

Altri filosofi del diritto italiani come Amedeo G. Conte (1994) e Gaetano Carcaterra (1974) hanno analizzato in profondità la struttura grammaticale dei testi normativi, il primo distinguendo performatività tetica e deonticità, per esempio, mostrando i diversi contesti dell'imperativo futuro latino, l'altro proponendo di riformulare le proposizioni del diritto per coglierne l'essenza e la natura costitutiva al di là dell'uso di tempi e persone verbali. Giovanni Tarello a sua volta ha osservato come, rispetto alla forma grammaticale degli enunciati dei giuristi, la questione dell'imperativo sia fuorviante poiché i giuristi non lo usano e il legislatore lo fa solo eccezionalmente (Tarello, 1994/1974: 352). Occorre una analisi del tipo di uso del modo indicativo e di quelle spie semantiche come uso di aggettivi di valore, espressioni di desiderio e di vocaboli fortemente connotati in senso laudativo o spregiativo che indicano un peso non assertivo o descrittivo.

4. *Tra lingua tecnica e lingua comune: un linguaggio plurale*

Come abbiamo cercato di mostrare, il diritto (e le sue grammatiche) sembra oscillare tra i poli di un linguaggio tecnico formalizzato al punto da andare verso il calcolo logico (il che può costituire un vincolo alla libertà del giudice tema che in questo momento di sviluppo dell'AI generativa non è certo da sottovalutare) e la scelta, spesso anche frutto di una volontà politica di semplificazione variamente intesa, di una giurisprudenza che procede per clausole generali e che lascia al giudice ampio spazio nel determinare fatti-

specie ed effetti. Si tratta, in questo secondo caso, di una opzione e che certo ha una duttilità storica e sociale ma che deve comunque approdare ad una uniformità nell'applicazione. Questa oscillazione ha, tra l'altro, una delle sue radici nella caratteristica della lingua del diritto. Possiamo infatti individuare nel diritto una pluralità di ordini e livelli di linguaggio: è una lingua essenzialmente scritta, ma non solo scritta, che si fonda su documenti ufficiali e non.

Il linguaggio del diritto e quello dei giuristi hanno una particolare nomenclatura in cui si procede a volte con la creazione di nuovi termini, ma in cui confluiscono anche termini di altri linguaggi tecnici e soprattutto voci della lingua comune conservandone o modificandone il significato, ed è anche per questo, che dal 1990 in poi, soprattutto, lo studio delle "grammatiche del diritto" è stato compiuto in un quadro di maggiore attenzione proprio al rapporto tra lingua giuridica e lingua comune. Come ha osservato Pietro Fiorelli, ci sono lessemi del linguaggio comune oltre che di altri linguaggi settoriali che il diritto risemantizza in una accezione propria così la definizione di lingua tecnica è troppo angusta per una lingua che spazia dall'astratto al più concreto, che si esprime non solo

per mezzo di una nomenclatura, sia pur ricca, ma si giova largamente delle variazioni e fissazioni di significato di voci in sé non tecniche, delle locuzioni più o meno fisse e delle costruzioni sintattiche tipiche, dei chiarimenti dati per espresso o per sottinteso col mezzo dei sinonimi e degli opposti, ha in conclusione la complessità di un linguaggio anche parlato (e come!), che non è ristretto e chiuso in testi scritti, meno che mai in formule (Fiorelli, 2008: 430-431).

Come scrive Cortellazzo (1997: 36):

a rendere interessante la lingua giuridica è la sua non unitarietà. Sappiamo da tempo che nessuna lingua speciale è monolitica. Ma più che in altri campi, sotto lingua giuridica intendiamo realtà spesso ben diverse: la lingua con cui si fissano i principi (testi legislativi), la lingua dell'attività giurisprudenziale (ordinanze, sentenze, ricorsi, memorie ecc.), la lingua usata dagli studiosi di diritto (nelle monografie, nei commenti a sentenze cc.). Il che implica almeno sfaccettature diverse nell'uso della varietà giuridica di italiano.

Quello che appare ormai evidente è che si tratta di un insieme multiforme e complesso e stratificato a tutti i livelli: semantico, sintattico e pragmatico, cui corrispondono non solo diverse grammatiche, ma persino diverse stilistiche e retoriche e importanti riflessioni sulla teoria della traduzione.

Riferimenti bibliografici

Auroux, S.

1992, «Appendice I, Les parties du discours et leurs critères», dans S. Auroux (sous la dir.), *Histoire des idées linguistiques*, vol. II, Liège, Mardaga pp. 580-589.

Benveniste, É.

1971, «La filosofia analitica e il linguaggio» in Id., *Problemi di linguistica generale*, Milano, il Saggiatore, pp. 321-331 (ed. orig. in *Les Études Philosophiques*, 18, 1, 1963, pp. 3-11).

Bobbio, N.

1950, «Scienza del diritto e analisi del linguaggio», in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4, pp. 342-367 poi in Scarpelli-Di Lucia, 1994, pp. 95-112.

Carcattera, G.

1974, *Le norme costitutive*, Milano, Giuffrè.

Conte, A.G.

1962, *Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici*, Torino, Giappichelli, 1994, poi in A.G. Conte, *Filosofia dell'ordinamento normativo. Studi 1957-1968*, Torino, Giappichelli, 1997, pp. 71-302.

1994, «Performativo versus normativo», in Scarpelli -Di Lucia 1994, pp. 247-263.

Cortellazzo, M.

1997, «Lingua e diritto in Italia. Il punto di vista dei linguisti», in L. Schiena (a cura di), *La lingua del diritto: difficoltà traduttive, applicazioni didattiche, Atti del primo convegno internazionale Milano 5-6 ottobre 1995. Centro linguistico dell'Università Bocconi*, Roma, C.I.S.U., pp. 35-50.

Ducrot, O. - Todorov, T.

1972, *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Paris, Seuil.

Eckstein, W.

1928, «Jurisprudenz und Grammatik», in *Zeitschrift für öffentliches Recht*, B, VII, 3, pp. 391-410.

Fiorelli, P.

2008, «Qualche dubbio sulla lingua del diritto», in Id., *Intorno alle parole del diritto*, Milano, Giuffrè, pp. 423-447.

Gény, F.

1921, *Science et Technique en droit privé positif*, Paris, Librairie de la Société du recueil, Sirey.

Jhering, R.

1852-1865, *Der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*, Leipzig, Breitkopf und Härtel.

Levi, A.

1957, «Diritto e linguaggio appunti preliminari», in Id., *Scritti minori di Filosofia del diritto*, in 2 voll., Padova, CEDAM, II, pp. 49-64.

Morris, C.W.

1938, *Foundations of the Theory of Signs*, Chicago, University of Chicago Press.

Mortara Garavelli, B.

2001, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi.

Mounin, G.

1974, *Dictionnaire de la linguistique*, Paris, PUF.

Oppenheim, F.

1944, «Outline of a Logical Analysis of Law», in *Philosophy of Science*, 11, pp. 142-160.

Pugliatti, S.

1978, *Grammatica e diritto*, Milano, Giuffrè.

Ray, J.

1926, *Essai sur la structure logique du code civil français*, Paris, Alcan.

Reinach, A.

1913, «Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes», in *Jahrbuch für die Philosophie und phänomenologische Forschung*, 1913, 1, pp. 685-847 (trad. it. *I fondamenti a priori del diritto civile*, Milano, Giuffrè, 1990).

Sacco, R.

1993, «Il diritto muto», in *Rivista di diritto civile*, 39, pp. 689-702.

Scarpelli U.

1992, «Diritti positivi e diritti naturali: un'analisi semiotica», in F. Treggiari - S. Caprioli (a cura di), *Diritti umani e civiltà giuridica*, Perugia, Stabilimento Tipografico «Pliniana», pp. 31-44, poi in Scarpelli-Di Lucia, 1994, pp. 233-245.

1948, «Scienza del diritto e analisi del linguaggio», in *Rivista del diritto commerciale*, 46, pp. 212-216, poi in Scarpelli-Di Lucia, 1994, pp. 87-93.

Scarpelli, U. - Di Lucia, P. (a cura di)

1994, *Il linguaggio del diritto*, Milano, LED.

Savigny, F.C. von,

1982, *La vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza* in A.E.J. Thibaut - F.C. von Savigny, *La polemica sulla codificazione*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, pp. 87-197 (ed. orig. *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg, Mohr und Zimmer 1814).

Spiegelberg, H.

1935, *Gesetz und Sittengesetz. Vorstudien zu einer gesetzfreien Ethik*, Zürich, Max Niehans.

Stancati, C.

2012, «Dal naturalismo all'istituzionalismo: la discussione su linguaggio e diritto nella cultura italiana del primo Novecento», in G. Gallo (a cura di), *Scienza e linguaggio nel Novecento italiano*, Villasanta (MI) Limina Mentis, pp. 9-30.

2017, «La soggettività e la lingua nella riflessione italiana: tra sistema/ordinamento, istituzione e forma», in *Bliityri*, 1, pp. 7-21.

Tarello, G.

1994, «Linguaggio descrittivo e linguaggio precettivo nei discorsi dei giuristi», in Scarpelli-Di Lucia, 1994, pp. 349-365 (ed. orig. 1974).